

SCADENZARIO DI APRILE 2018

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
15 Domenica	IVA Adempimento Fatturazione differita
15 Domenica	IVA Adempimento Registrazione dei corrispettivi
15 Domenica	IVA Adempimento Registrazione fatture riepilogative
15 Domenica	IVA Adempimento Trasmissione corrispettivi I.G.D.
15 Domenica	L. 398/1991 Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco
15 Domenica	RAVVEDIMENTO OPEROSO Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
16 Lunedì	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF Versamento Addizionale Comunale IRPEF-Saldo
16 Lunedì	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF Versamento Addizionale Comunale IRPEF-Acconto
16 Lunedì	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF Versamento Addizionale Regionale IRPEF
16 Lunedì	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Versamento Imposta sugli intrattenimenti
16 Lunedì	IMPOSTA SOSTITUTIVA Versamento Imposta sostitutiva Incrementi di produttività, innovazioni e efficienza
16 Lunedì	IMPOSTA SOSTITUTIVA Versamento Imposta sostitutiva Interessi, premi e altri frutti di obbligazioni
16 Lunedì	IVA Liquidazione e versamento dell'Iva mensile
16 Lunedì	IVA Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
16 Lunedì	MODELLO UNICO SC Versamento imposte Dichiarazioni dei redditi Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute sui redditi di capitale
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessione di rapporti
16 Lunedì	RITENUTE Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici
16 Lunedì	RITENUTE Versamento su dividendi e utili
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su premi e vincite
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su pignoramenti presso terzi
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su polizze vita
16 Lunedì	RITENUTE Versamento Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
16 Lunedì	IVA Versamento IVA anno 2017
20 Venerdì	IVA Commercio elettronico - Trimestrale
20 Venerdì	IVA Versamento Iva - Commercio elettronico
25 Mercoledì	IVA Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
25 Mercoledì	IVA Presentazione Elenchi Intrastat (trimestrali)
30 Lunedì	IVA Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12
30 Lunedì	MUD Denuncia annuale MUD 2018
30 Lunedì	IVA Richiesta rimborso
30 Lunedì	MODELLO UNICO SC Presentazione Modello unico SC
30 Lunedì	MODELLO UNICO SC Versamenti imposte Dichiarazioni dei redditi Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
30 Lunedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
30 Lunedì	IMPOSTA DI REGISTRO
30 Lunedì	ADEMPIMENTO

Risoluzione sui benefici fiscali per i terreni agricoli

Imu diversa da Ici

Esentati i coltivatori pensionati

Condizione è il possesso del terreno

Le agevolazioni Ici e Imu spettano al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo solo nel caso in cui possiede, di diritto, il terreno. Le norme di legge richiedono il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso. Se la conduzione del terreno è effettuata sulla base di un contratto di affitto o di comodato da parte di un soggetto diverso dal proprietario non si ha diritto ai benefici fiscali. In

questi casi l'agricoltore che non sia possessore di diritto dei terreni non è soggetto al pagamento delle imposte locali e, per l'effetto, non ha bisogno di fruire delle agevolazioni. Le stesse regole valgono per la Tasi sulle aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Gli agricoltori non pagano l'imposta sui servizi indivisibili sulle aree edificabili se utilizzate per l'esercizio delle attività agricole.

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

A differenza di quanto previsto per l'Ici, i coltivatori pensionati hanno diritto alle agevolazioni Imu sui terreni. Lo status di pensionato non fa venir meno il diritto a fruire dei benefici fiscali previsti per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione. In questo senso si è espresso il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, con la risoluzione 1/2018.

La tesi ministeriale è fondata sulla diversità di trattamento normativo tra l'Ici e l'Imu. In realtà, nonostante la diversa formulazione letterale delle norme di legge che disciplinano i due tributi, non è così scontato che possa essere riconosciuto al pensionato in agricoltura un beneficio fiscale per l'Imu, non riservato allo stesso per la vecchia imposta municipale. Si legge nella risoluzione, infatti, che ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, «non viene richiesto dal legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito». La risoluzione, inoltre, precisa che la legge prevede l'obbligo per i soggetti sopra citati di iscriversi nella gestione previdenziale, ma l'obbligo di iscrizione non viene «meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico». Sotto quest'ultimo aspetto l'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 e l'articolo 13 del dl 201/2011 contengono disposizioni diverse, perché mentre la prima norma per l'Ici imponeva all'agricoltore la contribuzione obbligatoria, e quindi escludeva letteralmente i pensionati,

la seconda richiede solo l'iscrizione nella previdenza agricola. Tuttavia né l'una né l'altra, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, escludono che gli agricoltori debbano ritrarre dall'attività agricola la loro fonte esclusiva di reddito. Al riguardo, la Cassazione (sentenza 13745/2017) di recente ha chiarito per l'Ici, ma sotto questo profilo non c'è alcuna differenza per l'Imu, che i coltivatori diretti o imprenditori agricoli titolari di pensione non possono fruire delle agevolazioni. La finalità della norma che riconosce

Nonostante la diversa formulazione delle norme, non è così scontato che possa essere riconosciuto al pensionato in agricoltura un beneficio fiscale per l'Imu, non riservato allo stesso per la vecchia imposta municipale

i benefici fiscali è quella di agevolare solo i soggetti che ritraggono dalla coltivazione della terra la loro fonte esclusiva di reddito. Per i giudici di piazza Cavour, «il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione». Ricordano, poi, che «la ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito». Lo stesso principio si dovrebbe applicare anche all'Imu, in quanto è lo status di pensionato a costituire un impedimento.

I terreni edificabili. L'applicazione delle agevolazioni nel settore agricolo è stato uno dei temi più dibattuti e che ha generato un notevole contenzioso tra comuni e contribuenti. Bisogna ricordare che il terreno sul quale venivano esercitate le attività agricole non era soggetto all'Ici come area edificabile, anche se il bene era qualificato come tale dal piano regolatore comunale, in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/1992. Il citato articolo 2, applicabile anche all'Imu, prevede che sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. L'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 prevedeva però che, per quanto concerne le agevolazioni Ici sui terreni agricoli, si considerassero coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale solo le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Le società agricole. La differenza di trattamento fiscale per i due tributi comunali, invece, si pone per le società agricole. Le società non hanno diritto a fruire dei benefici fiscali Ici fino al 2011, considerato che la norma di legge riconosceva espressamente il trattamento agevolato solo alle persone fisiche. Va evidenziato che la Corte di cassazione (ordinanza 22484/2017) ha fatto marcia indietro e ha escluso che possano spettare le agevolazioni, diversamente da quanto stabilito con l'ordinanza 375/2017, alle società in qualsiasi forma costituite.

© Riproduzione riservata



Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaoggi.it/scadenziario